



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
dal Ministro della gioventù (MELONI)  
e dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)**

*(V. Stampato Camera n. 4358)*

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati  
il 21 settembre 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 settembre 2011*

**Partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale  
ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.

Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni».

### Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».

### Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».